



COMUNE DI PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 22/10/2008)

INDICE

- | | |
|---------|--|
| ART 1. | OGGETTO E AMBITO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA |
| ART 2. | SOGGETTI INTERESSATI |
| ART 3. | ESCLUSIONI |
| ART 4. | PRESENTAZIONE DEL MODELLO DOC-FA |
| ART 5. | DEFINIZIONE E VERSAMENTO DEL DEBITO ICI |
| ART 6. | PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA |
| ART 7. | EFFETTI DELLE VERIFICHE DEI CLASSAMENTI DA PARETE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO |
| ART 8. | RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE |
| ART 9. | RIGETTO DELL'ISTANZA |
| ART 10. | EFFETTI DELLA DEFINIZIONE |
| ART 11. | NORME TRANSITORIE E FINALI |

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 L. 289/2002 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446/97, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari amministrativi, in materia di ICI, maturati a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di cui all'art. 1 commi 336 e 337 della legge n° 311/2004.

ARTICOLO 2

SOGGETTI INTERESSATI

Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell'ICI, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale e non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o cambi di destinazione d'uso, alla data del 31.12.2007.

Ulteriore condizione per avvalersi della presente definizione agevolata è che vengano presentati alla competente Agenzia del territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n° 701/1994 (DOCFA) con l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

La procedura di definizione agevolata di cui al presente Regolamento potrà essere attivata anche dopo la notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi dell'articolo 1 comma 336 della legge n° 311/2004 e, comunque, perentoriamente non oltre il termine di cui all'art. 4.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche agli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, sia già stato comunicato al soggetto passivo d'imposta l'inizio del procedimento o, in assenza, sia già stato notificato avviso di accertamento d'ufficio e/o in rettifica, qualunque sia il periodo d'imposta di riferimento.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DEL DOCFA

La richiesta di aggiornamento catastale è attivata mediante procedura DOCFA e dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, essere presentata presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, dal 30.11.2007 ed entro il termine del 30.11.2008.

ARTICOLO 5 DEFINIZIONE E VERSAMENTO DEL DEBITO ICI

Fermo restando il termine ultimo del 31.12.2008, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti, con il versamento delle annualità (2003, 2004, 2005, 2006 e 2007) di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, senza alcuna maggiorazione (**cioè con esclusione di sanzioni e interessi**), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui al precedente articolo 4.

Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai 5 anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data di effettiva variazione.

L'imposta verrà calcolata sull'intero imponibile determinato con la rendita proposta e/o attribuita dalla procedura DOCFA, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento e portando in detrazione l'eventuale imposta versata precedentemente.

ARTICOLO 6 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione di apposita istanza conforme al modello approvato (Mod. Comunicazione ICI 336-2008), entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di avvenuta presentazione, all'Agenzia del Territorio, degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale previsti dal D.M. n° 701/1994 (DOCFA), fermo restando il termine ultimo del 31.12.2008.

All'istanza di definizione agevolata deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia ricevuta del versamento in autoliquidazione delle somme dovute effettuato a mezzo bollettino di c/c postale n° _____ intestato a Comune di Putifigari - Servizio Tesoreria, causale di versamento "definizione agevolata ICI". L'attestazione del versamento deve essere conservata dal contribuente.

- 2) Copia integrale del modello DOCFA presentato all'Agenzia del territorio (unitamente alla ricevuta di presentazione) per il classamento, degli immobili contenente, nel Mod. D1, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 336 L. 311/2004 o dell'art. 2, comma 36 del D.L. 262/2006 e con l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione;
- 3) Comunicazione per l'eventuale uso dell'aliquota ridotta.

I documenti di cui ai punti 1, 2, 3 devono essere presentati tutti assieme, mediante consegna diretta presso l'ufficio tributi del Comune di Putifigari, ovvero mediante spedizione per posta raccomandata (in tal caso farà fede la data del timbro postale).

ARTICOLO 7 EFFETTI DELLE VERIFICHE DEI CLASSAMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Qualora le operazioni di verifica, da parte dell'Agenzia del Territorio, del modello DOCFA presentato, si concludano con esito negativo e all'unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversiva quelli proposti si procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi ovvero, al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate.

ARTICOLO 8 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

Se l'importo dovuto a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a 500,00 € (euro cinquecento/00), il versamento potrà essere eseguito in un massimo di 4 (quattro) rate di pari importo.

Nel caso di pagamento rateale, il contribuente compila la relativa sezione presente nel modello di Comunicazione predisposto dall'Ufficio, applicando a ciascuna rata, gli interessi legali del 2,5% a decorrere dalla data di scadenza del versamento delle imposte, previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà, le scadenze e i relativi coefficienti per il calcolo degli interessi sono i seguenti:

RATA	SCADENZA	COEFFICIENTE
1	Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui al precedente articolo 4, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento	Zero
2	Entro i successivi 30 giorni dal versamento della 1 ^a rata	0,0021
3	Entro i successivi 30 giorni dal versamento della 2 ^a rata	0,0043
4	Entro i successivi 30 giorni dal versamento della 3 ^a rata	0,0063

Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, mentre il pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Le ricevute dei versamenti rateali dovranno essere prodotte all'Ufficio Tributi del Comune con le stesse modalità previste dal precedente articolo 6 e dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di versamento.

ARTICOLO 9 RIGETTO DELL'ISTANZA

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché alla veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento

motivato, da comunicare all'interessato entro il 30.10.2012, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento. Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

In caso di non accoglimento dell'istanza gli importi non vengono rimborsati e si considerano effettuati a titolo definitivo per le annualità non più accertabili, mentre costituiranno acconto, per ciascuna annualità d'imposta, per gli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

ARTICOLO 10 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento della definizione preclude all'amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente ai fabbricati oggetto della definizione agevolata e relativamente alle annualità condonate.

ARTICOLO 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

Tutte le richieste di aggiornamento catastale presentate mediante procedura DOCFA prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono valide ai fini della definizione agevolata dell'ICI, alle seguenti condizioni:

- 1) Gli atti di aggiornamento catastale contengano l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione;
- 2) La presentazione della richiesta di agevolazione di cui all'articolo 6 ed il versamento delle imposte dovute, avvengano entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Qualora gli atti di aggiornamento catastale non contengano le indicazioni di cui al precedente comma e non siano in altro modo documentabili, dovrà essere versata l'imposta con decorrenza dall'annualità 2003.

La modulistica relativa alla presente definizione agevolata sarà resa disponibile presso l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Protocollo del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed esplica i suoi effetti fino al 31.12.2008

Allegati:

1. Modello **COM. ICI 336**: Istanza di definizione agevolata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili - art. 1 commi 336/337 L. 311/2004